



LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N. 18214/2015)

Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza il rispetto della forma scritta, all'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 (secondo cui "A decorrere dalla data di enti vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la scritta") è viziato da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, in conformità all'esigenza di cor all'evasione fiscale. Viene fatto salvo il caso in cui l'assenza di forma scritta sia stata in coattivamente dal locatore, ipotesi in cui si ha una nullità di protezione, la quale potrà esse valere solo dal conduttore.

di Salvatore Magra

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Estratto dal n. 10/2015 - ISSN 2532-9871

Direttore responsabile *Raffaele Giaquinto*

Il proprietario di un immobile concede il medesimo in locazione ad altro soggetto, il propadre, attribuendogli contestualmente la facoltà di sublocazione. Il conduttore, a sua vocacede in sublocazione l'appartamento. E' chiara la presenza di un collegamento negozia cui il subcontratto rappresenta una ipotesi particolarmente pregnante l'ILa conseguenz considerare in rapporto alla tematica al collegamento corrisponde alla regola secondo l'efficacia e/o la validità di ciascun negozio in esso coinvolto venga a riguardare anche l'ulto negozio collegato. **Tale principio suole essere definito riassuntivamente coi formula simul stabunt, simul cadent** (cfr. tuttavia Cass. Civ., Sez. III, 21417/2014, la qua reputato non sanabile un contratto nullo, attraverso il meccanismo del collegamento). [2]

Nel 2006 il locatore ottiene una convalida di sfratto per morosità del conduttore. provvedimento viene messo in esecuzione, con conseguente estromissione del subconduttor possesso dell'immobile. Quest'ultimo si oppone all'esecuzione, sostenendo che la convalida sfratto sia effetto di una collusione di locatore e conduttore nei suoi confronti. Il condu agisce a sua volta per la risoluzione del contratto stipulato con il subconduttore, in rappo una morosità nel pagamento dei canoni da Gennaio 2006. I giudizi promossi da locato sublocatore sono stati riuniti.

In primo grado il Tribunale rileva la mancanza di forma scritta dell'originario contrat locazione e la presenza di una nullità relativa, la quale può essere azionata dal solo condu essendo la medesima posta a tutela della propria posizione. Da questo, secondo il Giudi primo grado, deriva l'inefficacia della procedura esecutiva, posta a pregiudizio subconduttore, allo stato titolare di un diritto di godimento opponibile al soggetto, che agisc il rilascio, con contestuale possibilità di domandare il risarcimento dei danni, in rappor trasloco che il subconduttore ha dovuto affrontare, a seguito dell'esecuzione.

Ne deriva la condanna di locatore e conduttore-sublocatore a reimmettere il subconduttor possesso dell'immobile e la condanna del solo sublocatore al risarcimento del da Quest'ultimo agisce, allo scopo di chiedere la risoluzione del contratto di locazione mancanza della forma scritta, il rigetto delle domande del subconduttore, nonché la risoluz del rapporto di sublocazione, con contestuale condanna al pagamento dei canoni a corrispettivo per l'occupazione dell'immobile.

La Corte d'Appello ritiene che il contratto principale di locazione sia nullo per mancan forma scritta, richiesta a pena di invalidità dall'art. 1, comma 4, legge 431-1998. Viene, pert esclusa la possibilità di configurare un risarcimento del danno in favore del subconduttore assenza di un valido titolo di godimento, in rapporto all'invalidità del contratto principale, collegato il subcontratto di locazione.

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N.

La Corte d'Appello ritiene che la suddetta normativa sulla locazione vada interpretata nel se che la forma scritta sia prevista a pena di nullità, nonostante dalla lettera della legge locazione abitativa ciò non sia desumibile in modo univoco, in quanto il Legislatore del 19 esprime in termini di "invalidità" e non di "nullità". La Corte d'Appello perviene a convinzione, attraverso un'interpretazione sistematica che tenga conto anche dell'art. I secondo cui, in difetto di univoche indicazioni, la forma deve essere intesa ai fini della va del contratto, piuttosto che per la prova del medesimo. Un ulteriore argomento normati desumibile dall'art. 2739 comma 1°, il quale, quando vengano in considerazione fattis sottratte al giuramento, fa riferimento al contratto, per la cui validità sia richiesta la forma sc

Occorre riflettere sulla funzione e sulla ragione della normativa del 1998, finalizzat assicurare trasparenza nei rapporti fra le parti del contratto di locazione e nei rapporti c fisco, al fine di fronteggiare il diffuso fenomeno dei contratti simulati, eventualmente anche relativamente al canone locativo, con indicazione di un canone diverso da quello effettivo.

La Corte d'Appello ritiene che la normativa in parola vada interpretata come tale da prevoun'ipotesi di nullità assoluta e non relativa, in mancanza di uno specifico riscontro norma imprescindibile per quanto desumibile dal dettato dell'art. 1421, che sembra far riferimento previsione puntuale di legge, al fine di consentire una deroga alle regole, concernenti la n assoluta.

Nonostante l'art. 13, comma 5° della legge del 1998, secondo cui "Tale azione (volta a otto la riconduzione della locazione alle condizioni di legge; n.d.r.) è altresi consentita nei casi i il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di qui previsto dall'articolo 1, comma 4", abiliti solo il conduttore ad agire per la riconduzion rapporto locativo di fatto alle condizioni legali, la Corte d'Appello ritiene che la ratio disposizione non riguardi la validità del contratto, ma l'irrogazione di una sanzione con locatore, che imponga l'instaurazione di un contratto di fatto alla controparte. Bisogna poi presente che, nel caso specifico, la domanda di riconduzione non era stata concretan esperita.

Il subconduttore impugna in Cassazione con ricorso la sentenza della Corte d'Appadducendo come motivo la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della legge del 1998, in quanto la mancanza di una forma scritta del contratto di locazione compsecondo il motivo di ricorso, solo una nullità relativa. Si replica dalla controparte-locatore la nullità sia assoluta. Il conduttore-sublocatore, a sua volta, rileva come i subconduttori rimasti morosi nel pagamento del canone di locazione e come, pertanto, debba invocai risoluzione del contratto per inadempimento in base all'art. 1453 cod. civ..

Con ordinanza interlocutoria n. 20480 del 2014 la Terza Sezione della Cassazione rileva coi

Corte di merito abbia ritenuto inapplicabile l'istituto della nullità di protezione, ritenendo c normativa della legge n. 431 del 1998 anteponga alla tutela della posizione del conduttore, o presunto soggetto debole del contratto, la funzione di garantire una posizione di equilibri equidistanza tra le parti contraenti.

Sulle questioni pertinenti l'ordinanza della Cassazione rileva come la giurisprudenz legittimità non si sia pronunciata sul punto, se non marginalmente, e come non sussista univ di vedute in rapporto alle questioni in campo, per quanto riguarda la giurisprudenza di merit

In particolare, l'ordinanza in parola rileva che la previsione di nullità di cui all'art. 13 della l del 1998 n. 431 non si applichi alle abitazioni in villa, per le quali non è prevista alcuna ir di nullità, collegata alla durata del rapporto o alla quantificazione del canone, con conseguassenza della possibilità di applicare l'azione del conduttore di riconduzione del rappo condizioni conformi a una valida locazione (si cita in senso conforme la sentenza Cassazione n. 19568-2004).

Nell'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite si sottolinea, inoltre, come precedente ordinanza n. 37 del 2014 della Terza Sezione della Cassazione abbia ravvisa necessità di rimeditare l'interpretazione cristallizzata nella sentenza n. 16089 del 2003 stessa Cassazione, cui si è conformata la successiva giurisprudenza, secondo cui l'art. 13 legge 431 del 1998, nel prevedere al 1° c. la nullità di ogni pattuizione, volta a determina canone di locazione di entità superiore a quello desumibile dal contratto scritto e registrato conseguente concessione al conduttore dell'azione di ripetizione (2° c. art. 13 cit.) no riferisce alla simulazione relativa della locazione, rispetto al corrispettivo, né alla simulazio un comodato dissimulante una locazione, perché, data la validità del contratto di locaz scritto e non registrato, in quanto l'omissione dell'adempimento fiscale non rileva fra le non si può sostenere che si sia voluto sanzionare con la nullità una violazione meno grave da sottrazione all'imposizione fiscale di una parte del corrispettivo. La nullità ex art. 13 col la pattuizione di un canone più elevato, rispetto a quello originariamente previsto nel con scritto e registrato.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite è formulata in questi termini: "se, in mater locazioni abitative, l'art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998, nella parte in cui pre che «per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta», prescri requisito della forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, e, nel primo cas l'eventuale causa di nullità sia riconducibile alla categoria delle nullità di protezione luce della disposizione di cui all'art. 13, comma 5 della stessa legge, a mente del quale casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine comesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle so indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con az

NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N.

proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni confor quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale az è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rappor locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giu che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore (l'interpretazione disciplina va adeguata alla soppressione dell'istituto del Pretore; n.d.r.) determi canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articovero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso dí conduttore che stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il prestabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti".

Le Sezioni Unite, attraverso un'analisi delle varie tesi interpretative, mostrano di aderire all' secondo cui, in generale, nel contratto di locazione la forma scritta sia prevista ad validitat si tratti di nullità assoluta^[3]. La correlativa nullità, peraltro, sarà rilevabile solo dal condu esclusivamente nel caso di cui all'art. 13, comma 5° della legge 431-1998, ove il locatore i imposto, profittando della sua posizione attraverso un comportamento assimilabile alla vio morale, la conclusione di una locazione di fatto, attraverso una mera intesa verbale. Viene rigettata la tesi, secondo cui la forma scritta sia prevista solo per fini probatori.

Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la possibilità di derogare al prin di insanabilità della nullità del contratto di locazione, per violazione del requisito della f scritta, sussiste, pertanto, solo quando il locatore abbia in modo esplicito imposto, esercit una violenza morale sul conduttore, proprio la mancata adozione della forma scritta.

La soluzione è condivisibile, ove si rifletta sulla circostanza che, in tale ipotesi, la deroga normativa pertinente è stata imposta dal soggetto che normalmente si trova in una posizio vantaggio rispetto all'altro contraente.

La Cassazione ripercorre lo sviluppo normativo piuttosto intricato della disciplina inerenta locazioni per scopo di abitazione^[4]. Con la legge n. 392-1978 si attua un meccanism integrazione cogente del contenuto del contratto, ossia una predeterminazione legale di a suoi elementi essenziali, con peculiare riferimento al canone di locazione, la cui determina: è ancorata dalla disciplina citata a parametri oggettivi.

Ciò determina una forte contrazione del mercato pertinente, in rapporto alla scelta dei propr di non dare in locazione beni immobili a un prezzo sensibilmente inferiore, rispetto al valc mercato del bene. Pertanto, un'impostazione dirigistica della normativa porta degli e negativi sul mercato immobiliare. Sul piano economico, avviene un intervento dello nell'economia del mercato delle locazioni di immobili, in contrasto con un'impostazi improntata al laissez faire, che produce effetti non sempre soddisfacenti. I proprietari riten

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N. 18214/2015)

non conveniente dare in locazione i propri appartamenti a un canone spesso "irrisorio" (ca Cassazione), e non intendono assumersi il rischio della perdita di disponibilità dell'immanche per lungo tempo. L'equo canone spesso è in antitesi con il valore di me dell'immobile.

Con l'art. 11 del decreto legge n. 333 dell'11 luglio 1992 si tenta di rimediare alla fluttuazio negativo del mercato, attraverso l'introduzione dei cc.dd. "patti in deroga", in cui si giustifi deroga all'ammontare del canone, attraverso la previsione di un sostanziale aumento (raddo della durata minima del contratto di locazione. Pertanto, l'intervento, originariamente unilat e in certo senso d'impronta paternalistica dello Stato, attuato con la preesistente imposta: normativa, viene ridimensionato, nell'acquisita consapevolezza che occorra armonizzar intervento pubblico con l'autonomia privata e con la libera iniziativa dell'agente nel me economico di riferimento.

La legge 431-1998 determina un abbandono del canone "equo" e bilancia la liberalizzazion canone abitativo con una maggiore stabilità, da cui deriva l'obbligo della forma scritta e registrazione del contratto di locazione, anche per porre trasparenza e arginare il settor "sommerso". La Cassazione esplicita in questi termini l'avvenuta inversione di tendenza, ris alla legge sull'equo canone: "(...) La prescrizione della forma scritta, difatti, appare essenzialmente a tutelare l'interesse alla trasparenza del mercato delle locazioni in fun: dell'esigenza di un più penetrante controllo fiscale, esigenza avvertita in modo significati un settore dove, come poc'anzi ricordato, a causa della precedente disciplina dirigisti fenomeno dell'evasione era divenuto inarginabile. E proprio il collegamento funzionale (a se non strutturale) tra forma scritta e registrazione del contratto apparve e tuttora al particolarmente significativo in tal senso (...)".

La disciplina in parola riguarda i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, al dell'ipotesi di beni vincolati e di edifici concernenti la sfera pubblicistica e con finalità turist settore in cui la necessità di tutelare l'autonomia privata appare ridimensionata, se non assen

Sono possibili, attraverso la normativa che innova rispetto alla preesistente legislazione sull' canone, due tipi di contrattazione: la prima si deve conformare a modelli tipo, predefiniti organizzazioni in materia edilizia e da quelle dei conduttori maggiormente rappresent (appare immediata l'analogia, sia pure in una diversità di contesto, con i contratti colletti lavoro). Una seconda tipologia di contrattazione è sostanzialmente libera. In quest'ultimo la durata minima del contratto è di tre anni, rinnovabili per altri due. Nell'ipotesi dei mo tipo, si prevede una durata del contratto di quattro anni, rinnovabili per ulteriori quattro.

La Cassazione affronta il problema del rilievo giuridico della previsione della forma scritta contratti di locazione^[5]. E' noto che, secondo la opinione prevalente, nel nostro ordinamento

NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N.

la libertà di forma, nel senso che è possibile far scaturire dei contratti anche a partire da un comportamento concludente di una parte, che si incontri con il comportamento di altro sogge per formare uno scambio di proposta e accettazione conforme alla prima.

In deroga al principio di libertà di forma, l'art. 1350 cod. civ. indica quelle ipotesi, in c forma scrritta è prevista a pena di nullità, per soddisfare l'esigenza di rendere possibil controlli sul contenuto del contratto, in relazione alla protezione di un interesse pubblico, necessaria trascrizione del contratto, per fini di pubblicità, della protezione dei diritt contraente debole, che, per effetto del rigore della forma scritta, può tutelare maggiormer propria posizione, rilevando eventuali elementi sfavorevoli della contrattazione.

La Cassazione mostra un atteggiamento critico nei confronti dell'idea che la forma, qu prevista ad validtatem, sia solo un elemento necessario nella struttura del contratto, s possibilità di considerare l'aspetto teleologico della disciplina pertinente. Si mani un'adesione all'idea sintetizzata nel c.d. "neoformalismo negoziale", secondo cui la disposiz dell'art. 1325, n. 4) del codice civile, la quale include la forma fra i requisiti del cont quando la medesima è prevista dalla legge a pena di nullità, sia in parte superata. Q' superamento deriva dall'importanza, attribuita dal Legislatore transnazionale alla forma s come requisito di validità del contratto, per superare le asimmetrie informative talora esis fra contr (cfr. http://www.altalex.com/documents/news/2007/11/08/l-evoluzione-del-diritto-dei-contra Il neoformalismo negoziale prende corpo soprattutto nell'ambito dei contratti dei consum ma, sia pure con un ruolo parzialmente diverso, viene dalla Cassazione esteso anche all'ir della forma scritta prescritta ad validitatem, quanto al contratto di locazione per scopi abit Sia la legge n. 392-1978, sia la normativa codicistica prima della legge n. 431-1998, prevedono requisiti di forma per il contratto di locazione, a parte l'ipotesi delle locazio durata ultranovennale, ai sensi dell'art. 1350, n. 8 cod. civ.

L'art. 1, comma 4° della legge n. 431-1998 prevede, in consonanza con la tenc neo-formalista sopra segnalata, la forma scritta, per ovviare alla consistente quantità di con di locazione in nero conclusa, dopo la imposizione dell'"equo canone". Si stabilisce l'esig della forma scritta, anche per stabilizzare il canone e per contrastare l'evasione fiscale. Si con nesso giuridico fra imposizione della forma scritta e registrazione del contratto. La forma sè prevista a pena di nullità (in tal senso si pone un collegamento fra la normativa adesso c l'art. 1418 cod. civ., e l'art. 1350 n. 13, che contempla l'estensione della forma scritta, a pe invalidità, a tutti gli altri atti specificamente indicati da leggi diverse).

La posizione della Cassazione è condivisibile, in rapporto ai sopra richiamati argomenti, c conseguenza che appare da respingere l'opinione di coloro che reputano che la forma scriti prevista nella normativa citata solo per fini probatori.

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N.

La Cassazione, si ribadisce, individua nella forma scritta del contratto di locazione strumento, per ovviare al fenomeno del "mercato sommerso" di siffatti contratti e, pert attribuisce alla forma scritta in parola un ruolo ulteriore, rispetto a quello meramente probato

La Cassazione esamina l'ipotesi dell'art. 13, comma 5° della legge n. 431-1998, ossia l'ipote cui il locatore abbia imposto al conduttore la forma verbale, con una idonea forma di coaz In tal caso, sarà configurabile una nullità relativa del contratto, la quale potrà essere operativa solo dal conduttore, secondo una normativa assimilabile al paradigma della null protezione, con la conseguenza che il solo conduttore potrà agire per far valere la nullit contratto per vizio di forma, sia pure in un contesto in cui non sempre sarà agevoln dimostrabile l'avvenuta coercizione da parte del locatore. Ove si rilevi l'assenza di una si coercizione, e l'utilizzo di una forma verbale sia stato concordato dalle parti in una condizio parità, riprende vigore la normativa generale, con la configurazione di una nullità assolut contratto, come tale rilevabile d'ufficio, e il locatore potrà agire per il rilascio dell'immo detenuto sine titulo dal conduttore. Presso parte della giurisprudenza esiste anche l'opin secondo cui occorra estendere anche in questa ipotesi, ossia quella di assenza di coercizioni parte del locatore, in rapporto all'assenza di forma scritta, la nullità di protezione condivisibilmente le Sezioni Unite rigettano questa impostazione, in considerar dell'esigenza di non dilatare al di là del dovuto l'ambito di operatività di una norma che dero principi generali in materia di nullità.

La pronuncia delle Sezioni Unite in commento mostra, pertanto, di aderire all'interpretazi restrittiva della disciplina concernente l'ipotesi, in quanto la previsione di questa nullità rel riequilibra l'abuso del locatore, autore di un comportamento prevaricatore. Ove manchi abuso la nullità sarà assoluta, come tale rilevabile anche d'ufficio ex art. 1421 cod. civ particolare la Cassazione afferma che "(...) Non può, pertanto, darsi seguito alla tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito e da alcuni autori in dottrina, secondo collegamento tra l'art. 13, comma 5 e l'art. 1, comma 4, della legge n.431 del 1998 integrei tout court gli estremi della nullità di protezione o relativa anche nel caso l'uso della f verbale sia stato deciso volontariamente da entrambe le parti contraenti(...)".

La disciplina adesso esaminata viene estesa all'ipotesi in cui il locatore abbia imposto locazione di fatto. In questo caso, solo il conduttore potrà richiedere che la locazione v ricondotta a condizioni conformi alla pertinente normativa, pervenendo così a una sanatori rapporto di fatto (art. 13 comma 5° legge citata). In tale eventualità, il canone sarà determ in base agli accordi collettivi delle associazioni locali della proprietà e dei conduttori conduttore avrà diritto alla restituzione dell'eccedenza della somma pagata. La pressione induca il conduttore ad accettare l'adozione della forma orale, assume rilievo quando per considerarsi assimilabile a una violenza morale. Va rilevato che nel caso concreto da scaturita la sentenza delle Sezioni Unite in parola, tale condotta prevaricatrice è stata consid

NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N.

non ravvisabile.

La previsione della forma scritta nel contratto di locazione, secondo la Cassazione (ma l'assi può suscitare qualche perplessità) non è ricollegabile (anche) all'adempimento di particobblighi informativi, inerenti al contenuto del contratto locativo stipulato, in quanto la stru della locazione viene, nella pratica contrattuale, compresa dal conduttore.

In ogni caso, si perviene a escludere l'applicazione analogica delle disposizioni, che preve una nullità relativa, in quanto tali disposizioni derogano al principio generale del cara assoluto della nullità. Ne discende che, di regola e con salvezza dell'ipotesi sopra espos contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza il rispetto della forma scritta, d all'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 (secondo cui "A decorrere dalla data di en in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richies forma scritta") è viziato da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, in conformità all'esig di contrasto all'evasione fiscale. Viene fatto salvo il caso in cui l'assenza di forma sc sia stata imposta coattivamente dal locatore, ipotesi in cui si ha una nullità di protezion quale potrà esser fatta valere solo dal conduttore.

[1] GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.775 e successive edizic LENER, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, p.34

^[2] SACCO-DE NOVA, Il contratto, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, Vol.X, To 1995, p.465 e ss. La sentenza della cassazione n. 21417 del 2014 afferma che In ten collegamento tra contratti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legitti quello secondo cui, il collegamento negoziale - cui le parti, nell'esplicazione della autonomia possono dar vita con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un sir contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro cautonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci inte Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una di individualità giuridica (ex multis, Cass. 10 luglio 2008, n. 18884). La conseguenza che se ne conserva conserva contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una di individualità giuridica (ex multis, Cass. 10 luglio 2008, n. 18884). La conseguenza che se ne

NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ORALMENTE. (CASS. SS.UU. N.

è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale cui essi 'simul stabunt, simul cadent' (Cass. 22 marzo 2013, n. 7255). Ciò comporta che scontratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente altri contratti. Ma, non è vero l'inverso. Se un contratto è nullo il collegamento negoziale altri contrati non nulli non comporta la validità dell'intero complesso dei contratti collegati.

Infatti, il riflesso della nullità di un contratto sulla permanenza del vincolo nego relativamente agli altri contratti collegati, ma con individualità autonoma, costituendo l'el dell'essenza del collegamento negoziale dato dalla naturale interdipendenza dei con collegati, non può essere impedito dalla circostanza che per ragioni estranee al fenoi contrattuale alcuni di questi contratti siano non nulli. Come nella specie, nella quale il con di affitto del ramo di azienda risulta non nullo, per effetto del giudicato formatosi statuizione emessa in sede di arbitrato irrituale, e il contratto di vendita dei beni aziendali ri non nullo, perché mai contestato in sede giudiziale.

Se si ammettesse che il collegamento negoziale tra un contratto nullo (nella specie promes vendita) e gli altri contratti collegati non nulli (nella specie affitto di ramo di azienda e ve dei beni aziendali) comportasse la validità dell'intero complesso dei contratti collega collegamento tra contratti finirebbe con l'operare come mezzo per eludere la nullità del sir contratto. E, nel caso di specie, legittimerebbe il risultato economico, cui le ragionevolmente miravano, di consentire l'esercizio di fatto per un anno dell'azienda da par persona diversa, cui i beni strumentali era stati ceduti, con l'autorizzazione amministr ancora intestata al cedente, ricevendo il corrispettivo per tale esercizio, con l'impegno cedente ad adoperarsi e a non opporsi al trasferimento delle autorizzazioni amministrativ momento in cui il cessionario avrebbe pagato l'avviamento; così ponendo in essere un conil cui unico oggetto era l'avviamento, essendo già stati ceduti i beni aziendali e non rientranc i beni aziendali l'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività di impresa consegue che il collegamento tra i contratti considerati non può essere utilizzato per riten come finisce con il fare il giudice di merito - che insieme all'avviamento furono trasferiti i b le attrezzature e quindi, per l'interazione degli effetti tra i contratti collegati, il contratto a per oggetto la promessa di vendita del ramo di azienda. Cfr, Fonte

- Sulla nullità assoluta e sulla nullità relativa nella legislazione speciale cfr. CALICI nullità relativa nella legislazione speciale
- ^[4] Cfr. DI MARZIO-FALABELLA, la locazione, in Sistemi giuridici a cura di CENI Utet, 2011, passim e in specie il cap 1° per una ricognizione della normativa sul contrat locazione.

Cfr Trib. Roma Sez VI civ. Sent 1/10 2014, riguardante una locazione verbale, second "Ciò premesso, questo Giudice osserva in diritto che la vicenda storica in esame non certamente essere risolta in base alla regolamentazione legislativa delle locazioni abitative carenza di titolo iniziale, ovvero il contratto scritto. Dunque, da un lato il c.d. locatore nor avvalersi delle relative norme sostanziali e processuali di tutela; dall'altro il c.d. conduttore può avvalersi della nuova rideterminazione del rapporto in termini di durata e della riduzion canone prevista dall'art. 3 – cedolare secca – perché la norma presuppone che un con scritto vi sia (essendo appunto previsto a pena di nullità) anche se poi esso non sia registrato allo scopo di frode il fisco. Al riguardo va subito rilevato che la "autodenuncia parte del c.d. locatore con la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed ancor prir denuncia di contratto verbale fatto dal c.d. conduttore ha posto il Fisco nella conoscenz rapporto economicamente rilevante in questione per cui non occorre fare ulteriore segnala: al Fisco o alla Procura della Repubblica per eventuali reati tributari. Il rapporto instauratosi parti è dunque rimasto sul piano meramente fattuale e pertanto esso va correttamente inqua e deciso in quanto tale: una situazione "di fatto" iniziata e protrattasi nel tempo al di fuoi paradigma della "locazione abitativa". Detto inizio e sviluppo, al di là delle allegazioni cir responsabilità della mancata stipula per iscritto all'una o all'altra parte, costituisce il oggettivo essenziale del contatto sociale - rilevante anche giuridicamente - intercorso t parti; detto rapporto non è decidibile dal Giudice "come se" si fosse in presenza di un con di locazione; la controversia insorta va però all'evidenza risolta rinvenendo nell'ordinan giuridico le norme sostanziali e processuali pertinenti. In tale prospettiva di indagine ai manifesto a questo Giudice che la vicenda, in quanto estrinsecatasi nel tempo sul piano rapporto di mero fatto senza far ricorso ad istituti giuridici, non può che trovare la sua solu: più opportuna facendo riferimento agli istituti tipici regolanti i rapporti di fatto: vengono du in rilievo le norme sul possesso - art. 1150 ss. cod. civ. -, quelle sull'indebito oggettivo -2033 cod. civ. -, sull'arricchimento senza causa – art. 2041 cod. civ. - e sulle obbliga naturali – art. 2034 cod. civ". Cfr Fonte